Prot: RGS 0038275/2010

Relazione illustrativa

A quasi cinque anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - sul quale sono già intervenute alcune modificazioni e integrazioni- il Parlamento, con la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato i principi ed i criteri direttivi per una riforma volta sia ad adeguare il testo del Codice al veloce sviluppo intervenuto nell' uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione che ad assicurare maggiore effettività alle molte norme, a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, la cui attuazione ha, finora, segnato il passo, vuoi per l'inerzia delle amministrazioni vuoi per l'oggettiva scarsità delle risorse disponibili.

Il Codice dell'amministrazione digitale traccia il quadro legislativo generale entro cui può e deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa. Esso nasce dalla convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di governo e che l'utilizzo delle nuove tecnologie debba avvenire nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle strutture in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto del riparto di competenza dell'articolo 117 della Costituzione, e il Sistema pubblico di connettività, che il Codice disciplina , è una rete che connette tutte queste Amministrazioni.

Il Codice, inoltre, sancisce veri e propri "diritti dei cittadini e delle imprese" in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e di partecipazione al procedimento amministrativo tramite l'uso degli strumenti informatici e telematici.

Tuttavia questo pur ampio spettro di disposizioni si è rivelato, nel tempo, insufficiente per realizzare le auspicate e indifferibili innovazioni.

Occorrono, pertanto, ulteriori, consistenti, interventi sia sul piano normativo che su quello amministrativo.

Quanto ai primi occorre, anzitutto, integrare il Codice con norme che ne impongano l'attuazione in modo più incisivo e stringente da parte dei pubblici dipendenti e in particolare dei dirigenti, sia attraverso misure premiali, sia con provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, poichè il Codice è un insieme di norme sostanzialmente di principio, che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa ma rimanda molto spesso, per la formulazione di regole tecniche ad appositi decreti del Governo, occorrerà, in ogni caso completarne il quadro, al fine di dare puntuale disciplina e concreta applicazione alle soluzioni tecnologiche da adottare.

Si impongono anche ulteriori interventi a livello normativo per assicurare meccanismi di incentivazione a favore singole Amministrazioni, ad esempio garantendo a quelle più " virtuose" la possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali.

Si tratta, in sostanza, di sviluppare in modo deciso, concreto e operativo il grande progetto della pubblica amministrazione digitale impostato nel 2005, offrendo ai responsabili politici e amministrativi gli strumenti necessari per innovare in modo profondo, rapido, definitivo e strutturale l'azione dei pubblici uffici.

Questi sono gli orientamenti di fondo della delega e in questo solco si muove il presente schema di decreto legislativo che intende dare attuazione, il più possibile puntuale, ai quindici criteri di delegazione contenuti nell'articolo 33. della legge n.69 del 2009.

I criteri in questione rispondono, in estrema sintesi, ad alcune precise finalità: sanzionare comportamenti delle amministrazioni in contrasto con l'esigenza dello sviluppo dell'amministrazione digitale e premiare, invece, le migliori pratiche; assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese; implementare e controllare la digitalizzazione dell'amministrazione e alimentare tale processo con i risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture e dei servizi; incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

L'intervento riformatore è comunque strutturato in modo da consentire alle amministrazioni di realizzare gli interventi di loro competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla legge delega.

Si illustrano di seguito, nel dettaglio, le principali disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 1 dello schema introduce modifiche alle definizioni di cui all'art. 1 del CAD.

In particolare viene modificata la lettera b) attribuendo all'espressione " autenticazione" un significato diverso dall'attuale. Per autenticazione si intende un'operazione inerente il documento informatico che ne consente la validazione attraverso l'associazione al documento di taluni dati inerenti l'autore o le circostanze della redazione. In tal senso la modifica riconduce il termine autenticazione al significato che gli viene attribuito nel codice civile, ove pure si fa riferimento ad un'operazione inerente l' attribuzione di un particolare valore giuridico al documento. (In quel caso la sottoscrizione autografa di documento cartaceo).

Gli inserimenti delle lettere i-*bis* , i-*ter* e i-*quater* sono correlati alle profonde modifiche introdotte alla disciplina di cui agli artt. 20 e ss. sul documento informatico e le copie, di cui si dirà più avanti.

E' apparso necessario distinguere tra la copia informatica e il duplicato informatico; quest'ultimo consiste nelle produzione di un documento informatico del tutto identico a quello, sempre informatico, da cui è tratto e non distinguibile, in concreto, da questo, in quanto formato dalla medesima sequenza di valori binari; al contrario la copia informatica di un documento informatico consiste in un documento informatico che viene tratto da un originale informatico che resta però distinguibile, presentando diversa sequenza di valori binari (ad esempio poiché si utilizza un diverso formato, come nel caso di una copia in formato PDF di un originale in word).

Con la **lettera q-bis)** viene introdotta la definizione di "firma elettronica avanzata". Tale definizione corrisponde perfettamente, nella sostanza, all' analoga definizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999; si è ritenuto opportuno accogliere nell'ordinamento italiano tale tipologia di firma elettronica poiché, in relazione all'evoluzione tecnologica, si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell'utente (e fra questi delle P.A.) strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità , che si pongono come strumenti atti a semplificare, e quindi favorire, l'uso delle nuove tecnologie.

La **lettera u-bis)** sostituisce la precedente definizione di autenticazione informatica (che , come si è visto, assume diverso significato). L'utilizzo della parola " identificazione" è certamente più appropriato e di immediata comprensibilità, giacché si fa riferimento proprio alla possibilità di " riconoscere" un soggetto e di validarne le operazioni compiute in rete grazie alla " lettura" dei dati attribuiti ad esso in modo esclusivo e univoco.

L'articolo 2 modifica i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del Codice. Al comma 2 si statuisce che le norme del Codice si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza previsto dall'articolo 117 della Costituzione e che a queste sono equiparate le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni.

Con **l'articolo 3**, si amplia il diritto dei cittadini e delle imprese ad interagire con le nuove tecnologie non solo con le pubbliche amministrazioni, ma anche con le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico.

Il comma 1 **dell'articolo** 4 che modifica l'articolo 5 del Codice stabilisce che le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sono fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative.

Inoltre si introduce una importante innovazione in base alla quale le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate. La disciplina di dettaglio, ivi compresa la fissazione dei termini da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, è rimessa a decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA.

Il comma 2 **dell'articolo** 4 dello schema, introduce nel Codice un nuovo articolo, 5-*bis* nel quale si prevede una ulteriore innovazione di notevole portata: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi avverrà esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per attuare tale previsione viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, siano fissate le modalità di attuazione e individuato il termine a decorrere dal quale si applica la presente disposizione, mentre viene affidato a DigitPA, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 17, il compito di verificarne l'attuazione. Infine, al Governo viene affidato il compito di promuovere, in sede di Conferenza unificata un'intesa con Regioni ed Enti locali finalizzata all'adozione di indirizzi utili per giungere - anche per le comunicazioni tra imprese e amministrazioni regionali e locali nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi- all'impiego esclusivo delle nuove tecnologie.

L'articolo 5 novella l'articolo 6 del Codice, e dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano soltanto la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione telematica di comunicazioni per le

quali sia necessaria una ricevuta di consegna a quei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. Le disposizioni che riguardavano l'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 1, relative alla PEC, alle Regioni ed agli Enti locali sono abrogate, mentre si prevede che la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni sia effettuata sulla base delle regole tecniche che DigitPA provvederà ad adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 6 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi all'utenza, sviluppando le tecnologie dell'ICT.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 10 del Codice in modo da armonizzare le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive alla nuova disciplina di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 12 del Codice, si muove nella stessa ottica descritta con riferimento al nuovo comma 2 - bis dell'art. 2.
Viene, in particolare, confermato e rafforzato il collegamento fra l'emanazione delle direttive ministeriali per l'azione amministrativa e la redazione del piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009. Nell'ottica di ottenere una piena, stringente e vincolante attuazione del Codice viene poi fatto esplicito e diretto riferimento alla rilevanza della attuazione delle direttive annuali concernenti l'applicazione del Codice ai fini della valutazione delle performance organizzative ed individuale di cui al recente decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai sensi **dell'articolo 9**, le pubbliche amministrazioni quantificano i risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle proprie organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti destinandoli per due terzi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

In virtù dell'articolo 17 del Codice, come modificato **dall'articolo 10** dello schema di decreto, al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, le pubbliche amministrazioni, entro centoventi giorni

dall'entrata in vigore del decreto legislativo, individueranno, mediante propri atti organizzativi, un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale, fermo restando comunque il numero complessivo di tali Uffici. Questo Ufficio sostituisce il Centro di competenza previsto dalla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Questo Ufficio oltre alle attività già svolte dal centro di competenza previsto dalla normativa previgente coordinerà funzionalmente anche le attività di telecomunicazione, fonia e quanto relativo ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

L'Ufficio individuato è unico; resta salva la facoltà delle Agenzie, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia di individuare propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

Con le modifiche previste l'amministrazione avrà un solo, autorevole, punto di riferimento per tutta l'attività ICT.

Infine DigitPA assicurerà il coordinamento delle iniziative nell'ambito delle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività.

Dall'articolo 11, che novella l'articolo 20 del Codice, iniziano le rilevanti modifiche alla disciplina del documento informatico e delle copie.

Va preventivamente sottolineato che è stata cambiata la sistematica complessiva delle norme, articolando la disciplina in una serie più nutrita di articoli ognuno dei quali è specificamente destinato a disciplinare uno specifico oggetto, in modo da dare al Codice una struttura più organica, completa e fruibile.

Inoltre si sono tenuti presenti gli sviluppi tecnologici verificatisi negli ultimi anni e le esigenze operative che motivano l'introduzione di strumenti (con conseguenti discipline giuridiche) sempre più flessibili e agili e sempre, comunque, ispirate al principio della "neutralità tecnologica".

La novità introdotta dal comma 1-*bis* è nel richiamo al valore probatorio, richiamo che integra e chiarisce il valore giuridico che può essere assunto dal documento informatico, liberamente valutabile in giudizio anche se non sottoscritto.

Il comma 2 viene abrogato semplicemente perché nel nuovo assetto sistematico, trova collocazione in diverso articolo.

Nel comma 3 si adegua la terminologia al nuovo contenuto delle definizioni di cui all'articolo1.

Per quanto concerne l'**articolo 12**, che novella l'articolo 21 del codice, la nuova rubrica è coerente con la riorganizzazione della materia di cui prima si è fatto cenno, mentre il comma 1 introduce un riferimento alla "firma elettronica avanzata" in conseguenza dell'attribuzione a tale tipologia di firma di nuova dignità e rilevanza giuridica; si veda, al riguardo quanto scritto con riferimento alla nuova lettera q-*bis* dell'articolo 1.

Il comma 2 recupera, ricollocandola correttamente nella nuova sistematica, la disposizione analoga già presente nell'articolo 20.

L'articolo 13 modifica le disposizioni dell'articolo 22 del Codice, con riferimento al tema specifico delle copie informatiche dei documenti analogici.

Esso presuppone la definizione di copia informatica di cui all'articolo 1.

Il comma 1 del nuovo articolo 22, ripropone una norma già presente nel CAD in diversa collocazione.

Il comma 2 recupera il testo relativo alle copie informatiche di documenti originali non unici, la cui abrogazione, intervenuta *medio tempore*, non è più risultata opportuna alla luce della complessiva nuova disciplina dettata nel presente testo.

Il comma 3 introduce un nuovo regime della copia dell'originale unico, nel quale la copia la cui conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato non può essere disconosciuta, ma anche la copia effettuata da altro soggetto può assumere rilevanza giuridica, tranne che tale conformità venga disconosciuta da terzi.

Ai sensi del comma 3-*bis*, le copie formate ai sensi dei commi precedenti sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, mentre il comma 3-*ter* detta una disciplina particolare per la conservazione sostitutiva di particolari tipologie di documenti analogici originali unici e ne affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione. Il comma 3-*quater* detta la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'adozione del citato decreto.

L'articolo 14, che novella l'articolo 23, e inserisce dopo di esso tre nuovi articoli, reca una analitica disciplina in materia di:

a) copie analogiche di documenti informatici (art. 23): le copie analogiche hanno il medesimo valore degli originali informatici, ma resta l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, tranne che la conformità non sia sancita da pubblico ufficiale.

b) duplicati e le copie informatiche di documenti informatici (articolo 23-bis): i duplicati, per la loro indistinguibilità dall'originale, li sostituiscono ad ogni effetto, mentre le copie e gli estratti non fanno venir meno l'obbligo di conservazione dell'originale.

c) documenti amministrativi informatici (art.23-ter): la disposizione recupera alcune disposizione preesistenti e ne introduce di nuove. Tra le nuove disposizioni rientrano sia quella che consente di sottoscrivere i documenti amministrativi con rilevanza interna al procedimento mediante firma elettronica avanzata (al fine di non imporre in quei casi l'uso della firma digitale), sia l'introduzione di un contrassegno generato elettronicamente su particolari categorie di copie cartacee di documento informatico, al fine di garantirne la pubblica fede.

d) riproduzioni informatiche: l'articolo 23-*quater* introduce tale concetto all'articolo 2712 del Codice civile.

Con l'articolo 15 dello schema, l'articolo 26, comma 1, del Codice viene modificato in modo da chiarire che il possesso dei particolari requisiti di onorabilità richiesti dal testo unico in materia bancaria è necessario esclusivamente in capo ai soggetti che emettono certificati qualificati.

L'articolo 16 modifica il comma 8 dell' articolo 29 del Codice e dispone l'equiparazione degli effetti giuridici delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati dai certificatori accreditati a prescindere dallo Stato nel quale questi risiedono.

L'articolo 17 modifica l'articolo 31 del CAD, attribuendo a DigitPA funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

Nell'articolo 18 si introduce l'obbligo a carico dei certificatori di garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema, il cui mancato rispetto viene sanzionato nell'articolo successivo. Infatti, il comma 2 introduce l'articolo 32-*bis* che reca le sanzioni amministrative necessarie per svolgere con maggiore efficacia l'azione di vigilanza e controllo sull'attività di tali soggetti.

Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti e possono giungere nei casi più gravi fino alla cancellazione del certificatore o del gestore dall'elenco pubblico.

Può essere altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
Le sanzioni sono gestite e applicate da DigitPA che osserva, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA. In questo modo lo stesso Ente può finanziare l'attività di vigilanza senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Con **l'articolo 19**, che modifica l'articolo 33, comma 1 del Codice, il periodo di conservazione delle informazioni inerenti alla reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta uno pseudonimo, è stata armonizzato con quanto previsto per le informazioni inerenti all'identità del titolare del certificato qualificato nel quale non è indicato lo pseudonimo e portato a venti anni dall'emissione del certificato.

Con **l'articolo 20** di modifica dell'articolo 35, si prevede, al comma 3, che l'apposizione della firma con procedura automatica, di indubbia utilità quando si tratti di sottoscrivere un gran numero di documenti formati tramite una specifica applicazione tecnologica, potrà effettuarsi sull'insieme dei documenti solo previo consenso del titolare della firma. La nuova formulazione del comma 4 chiarisce il requisito di certificazione di sicurezza a cui sono soggetti i dispositivi sicuri di firma. Con le modifiche al comma 5 si individua nell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica l'entità responsabile, in Italia, per l'accertamento di conformità dei dispositivi sicuri di firma ai requisiti della direttiva 1999/93/CE (ANNEX III, Requirements for secure signature-creation devices). Infine, la nuova formulazione del comma 6 definisce, in conformità al comma 5, il ruolo svolto dall'organismo designato da altro Stato membro.

Con **l'articolo 21**, che novella l'articolo 37, comma 4-bis, si prevede che, al verificarsi della cessazione dell'attività di certificatore qualificato, le informazioni circa la reale identità dei titolari dei certificati qualificati - come anche le liste contenenti i certificati revocati e sospesi al tempo della cessazione dell'attività da parte del certificatore qualificato - restino disponibili presso un certificatore sostitutivo o presso DigitPA, per consentire la verifica delle firme digitali e per eventuali contestazioni da parte dei titolari circa l'imputabilità delle firme medesime.

L'articolo 22 reca un coordinamento formale, modificano la rubrica dell'articolo 38.

L'articolo 23 reca alcune modifiche all'articolo 40 del Codice e inserisce dopo di esso un articolo 40-*bis* che completa il quadro della trasmissione dei documenti in modalità informatica in quanto ancora al protocollo informatico ogni trasmissione tramite caselle di posta elettronica fra le pubbliche amministrazioni e fra pubbliche amministrazioni e cittadino.

Gli articoli da 24 a 27 contengono modifiche formali per adeguare e coordinare il testo con le modifiche introdotte da altri articoli del presente decreto legislativo.

Con **l'articolo 28** si modifica l'articolo 48 del Codice prevedendo che la trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata mediante la posta elettronica certificata equivale, in via generale, alla notifica per mezzo della posta.

Con **l'articolo 29** si precisa che nelle interconnessioni tra le pubbliche amministrazioni soltanto lo scambio dei dati avverrà senza oneri a carico dell'amministrazione richiedente, essendo esclusa da tale principio di gratuità l'eventuale prestazione di elaborazioni aggiuntive. Si introduce poi un articolo 50-*bis* nel Codice con cui si disciplina la predisposizione dei piani di continuità operativa e di disaster recovery che tutte le amministrazioni saranno tenute a predisporre. A DigitPa viene affidato il compito di definire le linee guida per le soluzioni tecniche e di verificare il costante aggiornamento dei piani. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 90 del Codice, le Amministrazioni provvedono a tali adempimenti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 30, modifica l'articolo 51 del Codice, che fornisce la base normativa per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, oggi regolamentati dalle misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. In materia occorrono infatti ulteriori regole tecniche che in coerenza con la disciplina in materia di tutela della *privacy* introducano elementi utili per riconoscere l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e per verificare l'accessibilità e la riservatezza dei dati.

Sim prevede altresì, che DigitPA raccordi con una apposita struttura (oggi denominata CertSPC), le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici promuovendo anche intese con le analoghe strutture internazionali.

Al fine di garantire un'adeguata attuazione delle disposizioni previste dalle regole tecniche in materia di sicurezza, a DigitPA è attribuito il compito di segnalare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle stesse. Si prevede, infine, per le

Amministrazioni l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.

L'articolo 31 detta misure per favorire la fruibilità dei dati pubblici di cui le amministrazioni sono titolari ammettendo l'uso di strumenti di finanza di progetto.

L'articolo 32 modifica l'articolo 54 del Codice. La lettera *a)* vi aggiunge un comma 1-*bis* con il quale si dispone che le pubbliche amministrazioni centrali debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica: a) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, b) il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, l'adozione del provvedimento finale, nonché la relativa unità organizzativa come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, c) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione; d) i bandi di concorso che, in virtù della modifica apportata al comma 1, le Amministrazioni sono tenute a pubblicare in modo intergale sul proprio sito istituzionale.
Con circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione verranno individuate le modalità di trasmissione e aggiornamento dei relativi dati, da pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.
Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei predetti dati è previsto che la mancata comunicazione dei medesimi ed il loro mancato aggiornamento sono comunque rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
Vengono, infine, abrogati i commi 2 e 2 bis che disciplinavano la fase di prima attuazione del CAD.

L'articolo 34 apporta modifiche all'articolo 57 del Codice al fine di obbligare le pubbliche amministrazione alla pubblicazione *online* di moduli e formulari. Si dispone infatti che non possa essere richiesto l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e che la mancata pubblicazione non inibisce l'avvio dei procedimenti con istanza in forma libera e rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

L'articolo 35 riguarda l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, la cui realizzazione è affidata a DigitPA che potrà utilizzare elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Con il comma 2, si prevede il potenziamento informativo dell'INA, aggiungendo i campi

della cittadinanza, dell'indirizzo anagrafico e della famiglia anagrafica a quelli che, allo stato, consentono l'indicazione delle sole generalità e del codice fiscale delle persone residenti in Italia.

L'articolo 36 modifica l'art. 58 del Codice in materia di modalità di fruizione dei dati. Si prevede, per assicurare l'accessibilità dei dati trattati da una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni, - ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime e per agevolare l'acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa -, che le amministrazioni titolari di banche dati debbano predisporre delle apposite convenzioni.
Tali convenzioni, adottate sulla base di linee guida elaborate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e disciplinano l' accesso alle banche dati senza oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.
Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato Testo unico, con la quale l'amministrazione certificante consente all'amministrazione procedente di entrare nei propri archivi indicando, altresì, i limiti e le condizioni dell' accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali.
DigitPA riferisce sull'applicazione dell'articolo 58, con apposita relazione annuale da inviare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Si aggiunge poi all'art. 58 il comma 3-bis, finalizzato a porre rimedio all'eventuale inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'adozione delle convenzioni. Si prevede, infatti, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le convenzioni medesime.
Viene, infine, fatta salva la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Con l'articolo 37 si modifica l'articolo 60 dettando disposizioni che permettano di rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare al meglio le informazioni statistiche. Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto DPCM, in via transitoria, vengono individuate le basi di dati di interesse nazionale.

Con l'articolo 38 si prevede l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici volta a favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione

della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture. In essa confluiscono i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplinati ai sensi del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento attuativo.

Le modifiche all'articolo 64 del Codice, introdotte con **l'articolo 39**, nascono dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo alle nuove esigenze per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Si ribadisce il concetto che l'accesso ai servizi è sempre consentito tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ma anche tramite strumenti diversi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
Questa regola rappresenta una significativa novità rispetto al sistema previgente, orientato a consentire, a regime, l'identificazione informatica solo attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, in quanto opera un'apertura alla pluralità degli strumenti che abilitano all'accesso ai servizi.
Il nuovo scenario rende superfluo il comma 3 dell'articolo 64, che viene dunque abrogato.

L'articolo 40, modificando l'articolo 65, introduce misure di semplificazione delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, demandando ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione dei casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Con **l'articolo 41** si elimina il richiamo all'età (15 anni) entro cui viene rilasciato l'analogo documento d'identità dei minori, rinviando alla disciplina generale della materia.

Gli **articoli 42 e 43** disciplinano rispettivamente la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni e il riuso, istituto che nei primi anni di vigenza del Codice non ha avuto il successo sperato. A tal fine innovano gli articoli 68 e 69, ponendo l'accento sulla modularità delle soluzioni informatiche da adottare ed affidando al DigitPA un ruolo di facilitatore per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

L'articolo **44** detta disposizioni in materia di banca dati di programmi informatici riutilizzabili, mentre gli **articolo 45 e 46** apportano modifiche formali all'articolo 71 e 73 che tengono conto della nuova denominazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. L'articolo 47,

modificando l'articolo 78, adegua la norma al riconoscimento in rete SPC dei sistemi di interscambio inter-istituzionali.

Gli **articoli 48 e 49** recano il primo, una serie di abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte nel Codice e il secondo le norme transitorie e finali; in particolare vengono indicati una serie di termini per l'emanazione di regolamenti, regole tecniche ed altri atti di indirizzo. **Viene altresì differita l'efficacia di alcune diposizioni ad una data che sarà fissata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Prot: RGS 0038275/2010

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

Relazione tecnica

Art. 1: reca le definizioni, che sono state concordate con le Amministrazioni. Residua soltanto la necessità di un qualche affinamento tecnico sulla nozione di "duplicato" con il Ministero della giustizia. Evidentemente non reca oneri.

Art.2. E' stato modificato l'ambito di applicazione secondo le norme di delega. Conseguentemente è stato abrogato il comma2-bis dell'articolo 2, che era stato introdotto con un emendamento parlamentare in sede di approvazione della legge n. 69 del 2009;

Art. 3: si tratta di mero coordinamento formale con l'articolo 2.

Art. 4:

- Comma 1: si è cercato di dare effettività alla norma che già prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i pagamenti informatici. Si demanda ad un decreto interministeriale, *di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*, l'individuazione di una data certa a decorrere dalla quale la norma troverà effettiva applicazione nei vari settori. E' escluso che la nuova norma possa determinare nuovi oneri rispetto al testo previgente del CAD;
- Al comma 2, in materia di digitalizzazione dei rapporti tra imprese e PA coerentemente con le innovazioni tecnologiche e normative intervenute nel settore (v. legge 69 del 2009 e d.l. 185 del 2008) si è demandata ad un decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione. Non reca oneri, ma eventuali risparmi. Non sono necessari ulteriori investimenti rispetto a quanto previsto dai citati atti normativi, già vigenti.

Art. 5: si tratta di norma di carattere ordinamentale-organizzativo che non reca in alcun modo oneri;

Art. 6: reca l'estensione dell'ambito di applicazione di una disposizione che rappresenta un principio generale di carattere programmatico.

Art 7: necessario coordinamento con la normativa vigente sullo sportello unico di cui all'articolo 38 del d.l. 112 del 2008;

Art. 8: la modifica al comma 1-bis è un mero coordinamento con il d. lgs. 150 del 2009 e dà la possibilità a ciascun Ministro o organo di indirizzo politico di operare le scelte ritenute più opportune per l'implementazione delle disposizioni del decreto. La norma, che non è stata modificata nella sostanza, va letta in collegamento con il principio dell'invarianza finanziaria di cui all'articolo 90 del CAD anch'esso invariato. Le altre modifiche introducono rispettivamente il principio della rilevanza del rispetto delle direttive ai fini della valutazione dei dirigenti e specificazioni tecniche che, per la loro natura, non possono in alcun modo recare oneri.

Art. 9: riguarda l'impiego parziale dei risparmi già finalizzati ai programmi di incentivazione del personale dall'articolo 27 del d. lgs 150 del 2009. L'intero articolo non reca oneri ma, al contrario, è

solo suscettibile solo di migliorare i saldi di finanza pubblica (v. il citato art. 27 del d.lgs. 150 del 2009).

Art 10: modificato d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato in modo da assicurare in ogni caso l'invarianza finanziaria

Artt. 11, 12, 13, 14: recano disposizioni civilistiche o di contenuto ordinamentale e non hanno alcuna ricaduta finanziaria diretta. Possono semmai recare economie attraverso la riduzione dei costi di conservazione dei documenti e la semplificazione degli adempimenti amministrativi. Al comma 5 dell'art. 14 è stata accolta la modifica richiesta dal DAGL.

Artt. 15 , 16, 17 e 18, 19, 20 e 21: dettano norme tecniche sulla firma digitale e per l'attività dei certificatori di firma digitale, che non recano oneri. L'articolo 18, peraltro, può comportare un introito per sanzioni a favore della pubblica amministrazione.

Art. 22: reca una modifica di carattere formale.

Art 23:

- Comma 1: l'eliminazione dell'inciso "che dispongono di idonee risorse tecnologiche " all'articolo 40, comma 1 del CAD nasce dalla constatazione che tutte le pa sono già in grado di produrre con mezzi informatici gli originali dei propri documenti: si tratta di dare solo di dare valenza prescrittiva al principio così da rimuovere eventuali residue sacche di arretratezza o inerzia nelle stesse amministrazioni;
- Comma 2: Per quanto concerne l'articolo 40-bis la norma si limita a trarre le conseguenze dalle recenti innovazioni legislative in materia di posta elettronica in relazione alla previgente disciplina sul protocollo informatico; si evitano così duplicazioni dei costi amministrativi a causa di una fase transitoria fin troppo lunga che vede coesistere il protocollo informatico con le procedure tradizionali. Non vi sono nuovi oneri.

Art. 24: l'innovazione introdotta è un mero coordinamento per quanto riguarda la lettera a). per quanto riguarda le lettere b) e c) si detta una disciplina ordinamentale per la gestione del fascicolo informatico al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di pubblicità e conoscenza già fissati dall'art. 54, commi 2- ter e 2 quater, del CAD, introdotti dalla recente legge n. 69 del 2009.

Art. 25: introduce solo un doveroso riferimento alle regole tecniche e non reca oneri.

Art 26: si tratta di una norma ordinamentale con cui si prevede solo, a risorse invariate, un obbligo di coordinamento tra due funzioni già previste entrambe dalla legislazione vigente.

Art. 27: all'articolo 47 del CAD la modifica proposta mira ad adeguare le modalità delle comunicazione tra le pubbliche amministrazioni a quanto già stabilito dalla legge n. 69 del 2009; pertanto non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti da detta norma. La disposizione mira soltanto a stimolare la rimozione di eventuali situazioni di particolare arretratezza.

Artt. 28 e 29: sono state accolte due specificazioni richieste dall'Agenzia delle entrate , la seconda delle quali all'art. 50, comma 2, del CAD vale ad assicurare ulteriormente l'invarianza finanziaria già prevista dalla norma .
L'articolo 50-bis del CAD, introdotto con il comma 2, risponde poi alla prescrizione della legge delega (lett. q) in base alla quale devono essere introdotte nel codice disposizioni volte ad

incrementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture: si tratta dei piani di continuità operativa e di disaster recovery, cioè di un'esplicitazione, da un lato, dell'ovvio principio della sicurezza e, dall'altro, di interventi comunque indispensabili e già previsti nel piano triennale per l'ICT delle varie amministrazioni per il 2009- 2011. La disposizione definisce i contenuti e le modalità di redazione dei piani stessi, secondo una logica di programmazione operativa; tanto è vero che il comma 4 dell'art. 50-bis garantisce la flessibilità nell'adozione dei piani prevedendo quale presupposto la redazione di dettagliati studi di fattibilità. Le Amministrazioni provvederanno con le risorse disponibili sulla base delle direttive degli organi di indirizzo politico.

Art. 30 si tratta di una norma ordinamentale che precisa meglio le modalità con cui DigitPA assolve alla propria missione istituzionale. Non reca oneri

Art. 31: la modifica reca una disposizione di carattere programmatico. Non reca oneri

Art. 32 riconduce nel CAD gli obblighi già previsti nella legislazione vigente e in particolare nell'art. 21 della legge n 69 del 2009, recando alcune precisazioni sui doveri che incombono sulla pa in base alla normativa previgente. Si prevede in particolare la rilevanza degli adempimenti di cui al citato articolo 21 della legge 69 del 2009 ai fini della valutazione dei dirigenti. Non reca oneri

Art. 33: reca modifiche di carattere tecnico –formali. Non reca oneri

Art. 34: si sono introdotti meccanismi incentivanti prevedendo la rilevanza ai fini della valutazione della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti attuando i criteri di delega di cui alle lettere a) e p). Non reca oneri

Artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40: si tratta di norme ordinamentali di mero coordinamento che non recano oneri aggiuntivi.

Artt. 41, 42 e 43 : si tratta di disposizioni tecniche volte ad espandere il riuso ai sensi della lettera h) della delega E' ragionevole supporre che l'attuazione delle stesse recherà risparmi.

Artt. 44 e 45: recano una riformulazione di carattere tecnico-formale. Non recano oneri

Art. 46. reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte. Non reca oneri

Art. 47: individua tutti i termini per l'emanazione di norme secondarie ai fini dell'attuazione del Codice e prevede espressamente che DigitPA svolga le funzioni ad essa affidate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, è appena il caso di ricordare che la clausola d'invarianza finanziaria dell'attuazione del CAD è contenuta, dal 2005, in via generale, nell'articolo 90 del CAD, non modificato dal decreto legislativo all'esame e ribadita nell'articolo 49, comma 16, del presente decreto legislativo.

Gli investimenti che realizzano gli obiettivi introdotti dalle disposizioni del CAD, così come modificato dallo schema di decreto legislativo, sono comunque già coerenti con le previsioni già formulate dalle singole amministrazioni, in rapporto alle loro disponibilità, nei programmi facenti parte del documento "Piano triennale per l'ICT della pubblica amministrazione centrale" relativo agli anni 2009-2011, redatto ai sensi dell'articolo 22 decreto legislativo n. 177 del 2009.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA.

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Il presente intervento normativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Analisi del quadro normativo nazionale.

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nell'adeguamento degli strumenti che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare nei rapporti con cittadini ed imprese. Tale obiettivo della riforma consente, sotto il profilo sociale, di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

2. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto novella, in via prioritaria, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e successive modificazioni. Sono richiamati i principi relativi alla valutazione della performance organizzativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi alla responsabilità dirigenziale secondo le modalità indicate nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; infine, il testo è coordinato con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 con il quale è stato riformato il CNIPA che ha assunto la denominazione di DigitPA e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Le modifiche introdotte fanno salvi i principi stabiliti nel codice in materia di protezione dei dati personali.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento *de quo* tiene conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori a cui intende adeguare la disciplina delle materie trattate.

4. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Le disposizioni del CAD che vengono novellate nonché quelle che vengono introdotte sono comprese fra i principi generali dell'ordinamento e si prevede che le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi negli ambiti di rispettiva competenza.

5. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

6. *Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge in materia.

7. Giurisprudenza costituzionale.

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

8. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario; in particolare, la disciplina introdotta risulta pienamente conforme alla normativa comunitaria concernente l'utilizzo della firma digitale contenuta nella direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

9. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Non risultano infrazioni.

10. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non risulta in contrasto con obblighi internazionali.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento aggiorna talune definizioni per rendere adeguare la normativa agli sviluppi tecnologici intervenuti a partire dal 2005:

a) autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;

b) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;

c) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

d) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

e) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

f) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

g) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;";

h) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;";

i) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata ritenuta la più idonea ad introdurre le modifiche al CAD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13-*bis* della 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti, in quanto le norme abrogate sono state esplicitamente indicate.

Prot. RGS 0038275/2010

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Sezione I: Contesto e obiettivi

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Il presente intervento normativo novella il Codice dell'amministrazione digitale al fine di adeguare le sue disposizioni, divenute ormai obsolete, al continuo aggiornamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

Attualmente la materia oggetto dell'intervento è contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e successive modificazioni. Sono altresì rilevanti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale è stato riformato il CNIPA che ha assunto la denominazione di DigitPA ed infine il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Il CAD è stato pubblicato nel 2005 e in questi anni le tecnologie informatiche si sono evolute con una tale rapidità da rendere obsolete alcune definizioni e previsioni normative. Inoltre le modifiche organizzative intervenute nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche rendono necessarie alcune modificazioni per l'adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici governativi. Si è tenuto conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore relative alla complessità del sistema delle firme elettroniche che ne hanno impedito l'utilizzo e la diffusione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nella modernizzazione della pubblica amministrazione individuano e diffondendo i più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese, ai quali saranno fornite risposte sempre più tempestive. Tale obiettivo della riforma consente, sotto il profilo sociale, di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:

In attuazione dei principi di delega, con il presente decreto legislativo si provvederà alla introduzione di moderni sistemi di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione e si semplificheranno alcune procedure con particolare riferimento a quelle relative all'uso delle firme elettroniche.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:
I destinatari del provvedimento sono le pubbliche amministrazioni a livello centrale e locale, i dipendenti pubblici e i cittadini in quanto fruitori dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.

Sezione 2. Procedure di consultazione.
Modalita' seguite e soggetti consultati.
Dopo la pubblicazione della legge di delega (giugno 2009), è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, composto da rappresentanti del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, del Dipartimento della Funzione pubblica e di DigitPA, con il compito di redigere uno schema di provvedimento. È stato, inoltre, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).
La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle delega approvata dal Parlamento che, oltre ad autorizzare il Governo a legiferare, rappresenta un impegno politico-programmatico nei confronti del Parlamento. Si tratta pertanto di una ipotesi assolutamente non percorribile.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.
Non sono emerse e pertanto non state prese in considerazione opzioni alternative in quanto il decreto legislativo attua i principi espressamente definiti dalla legge delega n. 69 del 2009.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:
Si è richiesto alle singole amministrazioni di effettuare un'analisi dell'impatto economico, finanziario ed amministrativo derivante dall'applicazione della nuova normativa regolatoria.
B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:
Portando a compimento quanto iniziato già nel 2005, l'attuazione del decreto legislativo permette di realizzazione una pubblica amministrazione più snella ed adeguata ai tempi, in grado di svolgere le proprie attività rapidamente e fornire i propri servizi a tutti gli utenti in modo più efficiente, trasparente ed economico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del decreto legislativo in esame.
C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.
Non sono stati introdotti nuovi obblighi informativi; al contrario, la riforma adottata consentirà di creare una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale, contribuendo così a minimizzare i «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare riferimento a quelli delle imprese.
D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:
Non sono state prese in esame opzioni ulteriori rispetto al presente decreto legislativo.
E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:
Dall'attuazione del presente decreto legislativo si prevede di realizzare notevoli risparmi economici e strumentali (ad esempio l'utilizzo della carta ed una migliore gestione delle risorse umane, ecc.).

D'altro canto, il presente intervento regolatorio intende adeguare il Codice dell'amministrazione digitale, già in vigore da 5 anni, al veloce sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e assicurare effettività alle diverse norme a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, per la sua attuazione più incisiva e stringente. Peraltro, la clausola d'invarianza finanziaria dell'attuazione del CAD è contenuta, dal 2005, in via generale, nell'articolo 90 del CAD stesso, non modificato dal decreto legislativo all'esame ribadita nell'articolo 49, comma 16 del presente schema di decreto legislativo. Gli investimenti che realizzano gli obiettivi introdotti dalle disposizioni del CAD, così come modificato dallo schema di decreto legislativo, sono comunque coerenti con le previsioni già formulate dalle singole amministrazioni, in rapporto alle loro disponibilità, nei programmi facenti parte del documento "Piano triennale per l'ICT della pubblica amministrazione centrale" relativo agli anni 2009-2011, redatto ai sensi dell'articolo 22 decreto legislativo n. 177 del 2009. Dunque, fermo restando che l'efficacia di alcune diposizioni è differita ad una data che sarà fissata in uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, si può affermare che non sono al momento presenti altri fattori che possano incidere sul rallentamento dell'applicazione della nuova normativa, essendo state peraltro interessate al riguardo tutte le amministrazioni su cui ricadono gli effetti dell'intervento regolatorio.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo influenzerà le attività di impresa per quanto concerne la semplificazione dei rapporti e le comunicazioni con la pubblica amministrazione; sono prevedibili effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché DigitPA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno ampiamente illustrate con appositi seminari e corsi di formazione, nonché tramite la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

C)Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica effettuerà il controllo e il monitoraggio generale dell'attuazione del Codice.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:

Le norme introdotte con il presente decreto legislativo prevedono periodiche relazioni informative al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Parlamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione provvederà ad effettuare con cadenza biennale la prevista VIR.